

COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 1 - FINALITA'

- 1.1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.
- 1.2. Quando sia possibile le situazioni di bisogno devono essere prevenute con adeguati interventi, utilizzando le risorse e i servizi presenti nel territorio.
- 1.3. Le prestazioni economiche sono riferite ai seguenti principi:
 - garantire al cittadino in stato di bisogno mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito;
 - promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie e la riduzione della discrezionalità utilizzando a tale scopo il parametro del minimo vitale (vedi ART. 3);
 - stimolare o recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, delle persone e delle famiglie, evitando situazioni di dipendenza dai servizi sociali;
 - richiamare i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (art. 433 Cod. Civ.).

ART. 2 - DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO

- 2.1. Lo stato di bisogno si determina in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - insufficienza del reddito familiare;
 - presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
 - esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazione a rischi di emarginazione per i singoli e i nuclei familiari;
 - sottoposizione dei soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio-assistenziali.
- 2.2. I cittadini per cui sia accertato lo stato di insufficienza del reddito familiare, tenuto presente l'intervento degli obbligati agli alimenti e l'utilizzo dei servizi presenti nel territorio, hanno diritto alla prestazione di assistenza economica integrativa, straordinaria o ricorrente, nei limiti delle concrete possibilità di bilancio dell'Ente Locale.

ART. 3 - DEFINIZIONE MINIMO VITALE

3.1. Per il minimo vitale si intende il livello di reddito che consenta il sod disfacimento dei bisogni primari di carattere psico-fisico e sociale

Nr. componenti nucleo famil.	Minimo vitale mensile	Minimo vitale annuale	Scala parametricale**
1	550.000	6.600.000	100
2	907.500	10.890.000	165
3	1.166.000	13.992.000	212
4	1.391.500	16.698.000	253
5	1.622.000	19.470.000	295
6	1.837.500	22.044.000	334
7	2.051.500	24.618.000	373

Per più di 7 componenti viene applicato un incremento nella scala parametricale di 39 quindi 214.500 per ogni ulteriore membro.

**La scala parametricale è riferita a quella indicata dalla L. 1/86 e P.S.A. 88/90

3.2. Il minimo vitale sarà incrementato di L. 1.000.000 all'anno per ciascun ultrasessantacinquenne o handicappato presente nel nucleo familiare. Con considerata la particolarità della materia, tale parametro deve essere integrato con la valutazione tecnico-amministrativa dell'Ufficio Servizi Sociali.

3.3. I valori della tabella saranno aggiornati annualmente in base ai valori ISTAT inerenti il costo della vita.

ART. 4 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO

- 4.1. a) Contributi straordinari una-tantum, tesi a sanare situazioni eccezionali (cure, sfratto, ecc.) o a riparare situazioni debitorie;
- b) contributi straordinari d'emergenza, da erogare con procedura semplificata, solo dopo un'attenta valutazione tecnica dell'Ufficio Servizi Sociali;
- c) contributi a famiglie affidatarie - vedi Legge 184/1983;
- d) contributi continuativi per anziani;
- e) contributi per l'accesso a servizi, tenuti presenti i regolamenti esistenti per ogni singolo servizio (asilo nido, ecc.);
- f) contributi a favore dei familiari dei detenuti e vittime del delitto (art. 23 D.P.R. 616);
- g) integrazione rette Case di Riposo e sostitutivo di ricovero.

ART. 5 - RICHIESTA

- 5.1. Per accedere alle prestazioni economiche i cittadini interessati devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi presso gli uffici di servizio sociale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- stato di famiglia;
 - numero del codice fiscale;
 - busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o tesserino di di soccupazione, oltre al Mod. 101 o 740 o 201;
 - fotocopia libretto di pensione;
 - ricevuta dell'affitto e delle spese condominiali;
 - ogni altra documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.
- 5.2. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del C.P.
- 5.3. Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente o incompleta, il richiedente deve integrarla entro 15 giorni dalla data della richiesta, qualora ciò non avvenga quest'ultima è respinta.

ART. 6 - ACCERTAMENTI

- 6.1. L'Ente adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal dichiarante e acquisisce d'ufficio elementi di integrazione o di confronto attraverso la relazione del Corpo di Vigilanza Urbana e/o ulteriori uffici competenti.

ART. 7 - CALCOLO PER LE PRESTAZIONI

- 7.1. L'entità delle prestazioni economiche di base è calcolata dalla differenza tra l'importo minimo vitale e le entrate in denaro nette di cui il singolo o la famiglia richiedente effettivamente dispongono.
- 7.2. Sono considerate le entrate del nucleo familiare nel seguente modo:
- per capofamiglia, coniuge e componenti conviventi con i propri figli: 100% delle entrate;
 - erogazioni assistenziali di altri enti: 100% delle entrate (indennità di accompagnamento);
 - al 50% per fratelli, generi, nuore, suocero/a e nipoti diretti.
- 7.3. In caso di totale rifiuto dei tenuti agli alimenti a rispettare gli obblighi di legge, essi dovranno sottoscrivere una dichiarazione in ordine ai motivi di tale diniego, che sarà raccolta dall'Assistente Sociale competente per territorio ed allegata alla relazione inerente la domanda di assistenza.

ART. 8 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

- 8.1 Le prestazioni, ad esclusione dell'una-tantum, sono erogate mensilmente per un periodo complessivo massimo di 12 mesi, fatte salve le verifiche periodiche e sono rinnovabili alla scadenza.
- 8.2 Il contributo può essere revocato o diminuito in caso di modificazione della condizione socio-economica dell'Utente e nel caso di trasferimento dell'Utente stesso in altro Comune.

ART. 9 - ISTRUTTORIA

- 9.1 La richiesta viene istruita da parte del responsabile del servizio che provvede all'esame della domanda in relazione al fabbisogno assistenziale e formula la proposta di prestazione economico-assistenziale nel termine massimo di 90 gg.

ART. 10 - DECISIONE

- 10.1 La decisione compete alla Giunta Comunale tenuto presente il parere espresso dall'Ufficio Servizi Sociali, e contiene in caso di accoglimento della richiesta l'indicazione della prestazione, l'ammontare e la durata di essa, nonché le modalità di erogazione.

ART. 11 - EROGAZIONE E COMUNICAZIONE


- 11.1 L'erogazione della prestazione viene effettuata a mezzo Tesoreria Comunale. Il contenuto della decisione deve essere comunicato per riassunto al richiedente, dove sono resi noti, se necessario, termini e modi di riscossione.

ART. 12 - ESCLUSIONE

- 12.1 Sono esclusi di norma da prestazioni economiche, fermo restando la possibilità di deroga da parte dell'A:6: i singoli o le famiglie per le quali occorrono le seguenti, o una delle seguenti, circostanze:
- reddito superiore al minimo vitale;
 - proprietà di beni immobili (salvo caso alloggio abitato dal nucleo familiare);
 - acquisto di beni mobili che non siano strumenti di lavoro;
 - disoccupazione stabile e immotivata e/o comportamenti parassitari;
 - redditi non accertabili in alcun modo.

Il presente Regolamento e' stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 111 del 18.9.1991 divenuto esecutivo in data 17.10.1991 (elenco trasmissione al CO.RE.CO n. 38 del 26.9.1991)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emanuele SALVATORE)



Visto: IL SINDACO
(Amedeo GALLI)



Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30.10.1991 al 14.11.1991, come dal progressivo n. 413 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 15.11.1991.

Rho, li 16.11.1991

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emanuele SALVATORE)

